

Prot. N. **ACIU.2009. 4406**
(CITARE NELLA RISPOSTA)
Roma li. 03/08/09

- All' Organismo Pagatore AGEA
Ufficio Monocratico
Sede
- All' Organismo pagatore **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo pagatore **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
P.zza IV Novembre, 5
20124 MILANO
- All' Organismo pagatore **ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' Organismo Pagatore **ARBEA**
Via della Chimica
85100 POTENZA
- All' Organismo Pagatore **ARPEA**
via Bogino, 23
10123 Torino
- All' Organismo Pagatore della P.A. di
Bolzano **OPPAB**
39100 Bolzano
- All' Organismo Pagatore della P.A. di
Trento **APPAG**
via G.B.Trener, 3
38100 Trento
- All' Agenzia delle Dogane
- All' Istituto Regionale della Vite e Vino

143 7

Alla CONFCOOPERATIVE Fedagri

Alla ANCA / LEGACOOP

Alla AGCI

Alla Unione Italiana Vini

Alla FEDERVINI

Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti
 Via XXIV Maggio, 43
 00187 ROMA

Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
 Corso Vittorio Emanuele II, 101
 00185 ROMA

Al C.A.A. CIA S.r.l.
 Lungotevere Michelangelo, 9
 00192 ROMA

Al CAA Copagri S.r.l.
 Via Calabria, 32
 00187 ROMA

Al Coordinamento CAA
 c/o CAALPA
 Via L.Serra, 37
 00153 ROMA

Al c/o CAA CANAPA
 Via Rovigo, 14
 00161 ROMA

E p.c. Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

- Segreteria tecnica
- Dir.Gen. Politiche Agroalimentari
- Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali
- Direzione Generale per l'attuazione delle Politiche Comunitarie ed Internazionali di Mercato
- Direzione Generale del Corpo Forestale dello Stato
- Ispettorato Centrale Controlli Qualità

- Al Coordinatore Commissione Politiche
Agricole
Regione Puglia
Assessorato risorse agroalimentari
Lungomare N.Sauro, 45/47
71100 BARI
- Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni
Assessorati P.A. Trento e Bolzano

Oggetto: VITIVINICOLO - Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2009/2010 - Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni.

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO	5
2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....	6
3. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE.....	6
4. SOGGETTI INTERESSATI.....	7
<i>Dichiarazione di vendemmia.....</i>	<i>7</i>
<i>Dichiarazione di produzione vinicola.....</i>	<i>7</i>
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI	8
<i>Produttori che si avvalgono dell'assistenza del CAA</i>	<i>9</i>
<i>Utenti qualificati - comunicazione tramite accesso al portale.....</i>	<i>9</i>
6. AMBITO TERRITORIALE DELLE DICHIARAZIONI.....	10
7. TERMINI DI PRESENTAZIONE	11
8. CONTROLLI DELLE SUPERFICI A VIGNETO.....	12
9. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI.....	12

1. Quadro normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

- **Regolamento (CE) del Consiglio n. 479/2008 del 29 aprile 2008**, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
- **Regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008 del 27 giugno 2008**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
- **Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
- **Legge 29 dicembre 1990 n. 428**, recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (legge comunitaria per il 1990).
- **Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165** con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188.
- **Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000 n. 221 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
- **Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), ee) della Legge 7 marzo 2003 n. 38.
- **Decreto Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 8 ottobre 2004 n. 2159**, recante disposizioni relative ai criteri di compilazione ed alle modalità di presentazione delle dichiarazioni di raccolta e produzione.

2. Campo di applicazione e definizioni

La presente circolare si applica, per la campagna vitivinicola 2009/2010, alle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto.

Tali dichiarazioni sono previste dagli art. 111 del Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e dagli artt. 8 e 9 del Reg. CE n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009.

In applicazione delle suddette norme regolamentari, e in applicazione dell'art. 16 del Reg. CE n. 436/2009, i produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, dichiarano ogni anno i quantitativi **espressi in ettolitri**, dei prodotti dell'ultima campagna vendemmiale con riferimento alla data del 30 novembre.

All'interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

- **Produttore:** persona fisica o giuridica ovvero Organismo Associativo di dette persone che abbia prodotto uve ovvero vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati;
- **CUAA:** Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi;
- **Utente qualificato:** operatore vitivinicolo che ha presentato la dichiarazione di raccolta uve e produzione vino nella precedente campagna ed è **fornito di CNS (Carta Nazionale dei Servizi)** al quale AGEA consente, utilizzando i servizi presenti nell'area riservata del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, la possibilità di presentare direttamente la propria dichiarazione, sottoscritta mediante dispositivi di autenticazione digitale.

3. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell'aggiornamento e della coerenza con le dichiarazioni rese.



Il fascicolo deve essere costituito presso l'Organismo Pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nell'allegato alla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 la quale, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento, detta le regole applicabili da ciascun Organismo Pagatore al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

4. Soggetti interessati

DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA

Sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone che producono uve da vino come indicato dall'art. 8 del Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009.

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione anche i produttori di uve a duplice attitudine, destinate alla vinificazione e/o alla trasformazione in mosto per succhi nei limiti del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000. Inoltre, sono obbligati alla dichiarazione i produttori di uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per succhi.

Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero. Così come precisato dalla Commissione UE con nota n. 26185 del 1 luglio 1998 e come ribadito dall'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari con nota n. 27390 pos. 28/6 del 9 dicembre 2002.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:

1. Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;
2. I produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;
3. I produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione dell'allegato F2, secondo i criteri e le modalità descritte nelle "note esplicative per la compilazione delle dichiarazioni vitivinicole".

DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VINICOLA

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vino e/o mosto tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che, come indicato dall'art. 9 del Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009, nell'ambito della campagna in corso:

63 17

1. hanno prodotto vino;
2. detengono, con riferimento alle ore 00:01 del giorno 30 novembre, prodotti diversi dal vino (mosti concentrati e/o concentrati rettificati ottenuti nella campagna in corso), uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione anche se destinati ad utilizzazioni diverse quali i succhi d'uva, acetifici, ecc.;
3. hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima delle ore 00:01 del giorno 30 novembre.

Si specifica che i prodotti diversi dal vino, indicati al punto 2, che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente (vedere anche le istruzioni di compilazione).

Inoltre, i produttori di vino che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli, e a condizione che non effettuino alcuna manipolazione, possono utilizzare il modello previsto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. 8/10/2004 n. 2159 in luogo del prescritto registro di carico e scarico.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione:

- Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati al precedente punto 2 degli esoneri previsti per la dichiarazione di vendemmia;
- I produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
- I produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

5. Modalità di presentazione delle dichiarazioni

Per il trattamento delle dichiarazioni della campagna 2009/2010, l'Organismo Pagatore AGEA è competente per il territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni Toscana, Veneto e Lombardia.

L'ARTEA, per la regione Toscana, l'AVEPA per la regione Veneto e l'Organismo Pagatore della regione Lombardia, con proprie comunicazioni, tenendo conto di quanto disposto dalla presente circolare con la quale si stabilisce che le dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola dalla campagna 2009/2010 sono trasmesse ad AGEA esclusivamente tramite acquisizione telematica, forniscono le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni stesse avvalendosi dei propri sistemi informativi permettendo la completa integrazione delle informazioni col Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed il completo scambio dei dati tra Organismi Pagatori.

Anche ai fini della semplificazione amministrativa, le aziende tenute alla presentazione di due o più dichiarazioni riferite a province che ricadono nel territorio di competenza di due o più Organismi Pagatori, tra quelli sopra citati, devono presentare tutte le dichiarazioni, riferite a qualsiasi provincia del territorio nazionale, presso la sede del CAA ove è stato conferito mandato per la gestione del fascicolo aziendale.

Subito dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si procederà all'interscambio dei dati inerenti le dichiarazioni presentate tra i diversi OP interessati.

Non saranno accettate e ritenute valide le dichiarazioni che perverranno ad AGEA con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico (ad es: compilazione su modelli cartacei).

Le modalità di compilazione delle dichiarazioni sono disponibili nelle " Note esplicative " presenti nell'area " Utilità – Download – Download documentazione - Manuali " del sito internet www.sian.it

PRODUTTORI CHE SI AVVALGONO DELL'ASSISTENZA DEL CAA

La presentazione delle dichiarazioni può essere fatta presso il CAA, Centro di Assistenza Agricola, al quale sia stato conferito mandato per la costituzione/aggiornamento del proprio fascicolo aziendale.

L'operatore del CAA supporterà, il dichiarante nella compilazione della dichiarazione di vendemmia e/o produzione di vino, utilizzando gli specifici servizi messi a disposizione dal sistema informativo dell'Organismo pagatore. Le attività da eseguire sono le seguenti:

1. costituire/aggiornare il fascicolo del produttore in aderenza alle modalità descritte nel documento "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi Pagatori" di cui alla circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005;
2. compilare la dichiarazione utilizzando i servizi previsti dall'OP;
3. effettuare la stampa della dichiarazione;
4. far firmare la dichiarazione al dichiarante;
5. archiviare nel fascicolo del produttore la dichiarazione.

UTENTI QUALIFICATI - COMUNICAZIONE TRAMITE ACCESSO AL PORTALE

Gli "utenti qualificati", ossia gli operatori vitivinicoli che hanno presentato la dichiarazione di raccolta uve e produzione vino nella precedente campagna e che sono **in possesso della CNS (Carta Nazionale dei Servizi)**, hanno la possibilità di accedere al portale SIAN e di compilare direttamente la propria dichiarazione.

Gli operatori vitivinicoli che intendono avvalersi della suddetta possibilità, devono munirsi preventivamente di un certificato di firma digitale rilasciato dai soggetti presenti nell'elenco pubblico dei certificatori, di cui al seguente indirizzo internet:

http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attività/Firma_digitale/Certificatori_accreditati/

A valle dell'acquisizione del certificato digitale è necessario che l'operatore installi e configuri correttamente il lettore della carta digitale e del dispositivo di firma (smart card), propedeutici all'accesso ai servizi a lui destinati nell'area riservata del portale SIAN.

I servizi del SIAN verificano la validità del certificato, i dati dell'utente in esso contenuti (codice fiscale appartenente ad un utente abilitato) e i servizi riservati all'utente stesso.

Al fine di agevolare le attività degli utenti qualificati, l'Amministrazione ha provveduto a preconstituire, se non già presente nel SIAN, il fascicolo aziendale sulla base delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione vino presentate nella precedente campagna, limitatamente alle informazioni di carattere anagrafico.

L'AGEA ha anche previsto la possibilità per le Aziende Vinicole che intendono avvalersi della possibilità di presentare le proprie dichiarazioni tramite l'utilizzo del certificato digitale, di inviare preventivamente ai servizi informativi del SIAN le informazioni relative alle proprie dichiarazioni.

Le modalità di fornitura dei dati, nonché alcune limitazioni connesse ad un numero minimo di allegati di fornitura presenti nella dichiarazione, sono riportate nel documento "Specifica tecnica per la fornitura dei dati delle dichiarazioni vitivinicole obbligatorie per Utenti CNS" disponibile nell'**area riservata** del portale SIAN, accessibile tramite CNS.

Successivamente al caricamento dei dati forniti, le dichiarazioni saranno presenti sul portale SIAN, accessibile tramite CNS, nello stato di "compilazione", restando così disponibili per le successive attività di verifica/completamento, di stampa definitiva e di rilascio.

Al fine di assicurare la completezza delle operazioni sopradescritte, le Aziende Vinicole che si volessero avvalere di tale opportunità dovranno trasmettere i dati all'indirizzo di posta elettronica indicato nelle specifiche di fornitura entro e non oltre il giorno 10 dicembre 2009.

Le Aziende Vinicole che si avvarranno della presentazione tramite certificato digitale dovranno comunque conservare agli atti la copia cartacea della dichiarazione e dei relativi allegati.

6. Ambito territoriale delle dichiarazioni

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e/o mosti devono essere presentate relativamente alla provincia nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione.

Vale a dire:

63 7

- I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di vendemmia devono compilare la medesima con riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i vigneti dai quali sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione stessa. Il sistema è studiato per comprendere per ogni dichiarazione un'unica provincia nel territorio della quale insistono i terreni usati per la raccolta. Se pertanto lo stesso vigneto insiste su Province diverse, il produttore interessato deve presentare due dichiarazioni comprendenti le indicazioni relative a ciascuna Provincia interessata;
- I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di produzione vino e/o mosto devono compilare la medesima con riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione. Il sistema è studiato per comprendere per ogni dichiarazione un'unica provincia nel territorio della quale insistono gli impianti di vinificazione;
- I soggetti interessati alla compilazione della dichiarazione vitivinicola (vendemmia e produzione vino e/o mosto) devono compilare una sola dichiarazione se i vigneti e gli impianti di vinificazione sono ubicati nella medesima Provincia. Se l'interessato ha vigneti ed impianti in Province diverse, deve presentare una dichiarazione per ciascuna Provincia;
- Per coloro che hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre la dichiarazione deve essere compilata con riferimento alla Provincia nel cui territorio è ubicato il centro di intermediazione.

7. Termini di presentazione

Per la campagna 2009/2010 le dichiarazioni devono essere presentate **entro il 15 gennaio 2010**.

Tuttavia, al fine di facilitare la compilazione degli attestati di fornitura (allegati F1) nell'ambito delle dichiarazioni dei soggetti che hanno acquisito uve o prodotti a monte del vino da altre aziende, **entro il 10 dicembre 2009** le aziende che hanno effettuato cessioni di uve o di prodotti a monte del vino dovranno obbligatoriamente aver inserito a sistema le informazioni relative ai prodotti ceduti (vedasi nello specifico le "Note di compilazione della dichiarazione"); in questo modo, le informazioni relative ai prodotti ceduti vengono rese disponibili nell'ambito del sistema informativo alle aziende acquirenti che devono compilare la propria dichiarazione.

Non rientrano in questa categoria i produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo, per tali soggetti è prevista la compilazione di un allegato di tipo F2 da presentare nell'ambito della dichiarazione di produzione dell'Organismo Associativo.

Eventuali dichiarazioni di modifica possono essere presentate tramite portale SIAN entro la data del 15 gennaio 2010; sulla nuova dichiarazione dovrà essere indicato il numero del codice a barre identificativo della dichiarazione che si va a modificare.

Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'art. 18 del Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009. Resta, in ogni caso, valida la sanzione nazionale prevista dall'art. 1 comma 9 del DL. n.260 del 10 agosto 2000.

La dichiarazione di vendemmia viene sottoposta ad un controllo di corrispondenza della superficie di origine delle uve vendemmiate rispetto alle informazioni presenti nel fascicolo aziendale.

In particolare, la superficie di origine delle uve deve risultare minore o uguale della superficie a vigneto da uve da vino che risulta nel corrispondente fascicolo.

Le dichiarazioni di vendemmia che dovessero risultare discordanti rispetto alla base dati dei fascicoli aziendali, saranno considerate incomplete ed inesatte ai sensi dell'art. 18 del Reg. CE n. 436/2009 ; sarà altresì sospeso ogni aiuto o premio comunitario e nazionale determinabile con riferimento alle superfici vitate.

9. Trattamento e diffusione dei dati

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 8/10/2005 n. 2159, i dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e/o mosto sono resi disponibili dall'Organismo di Coordinamento Agea per gli adempimenti ed i controlli di competenza eseguiti a cura di:

1. Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, per mezzo di specifici servizi offerti dal SIAN le cui utenze sono gestite direttamente dall'ICCQ;
2. Organismi Pagatori;
3. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
4. ISTAT;
5. Assessorati regionali dell'agricoltura competenti per territorio;

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Dlgs n. 196/2003. La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli artt. 20 e 21 del predetto decreto legislativo ed ai sensi dell'art. 30 della legge n. 82 del 2006.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Area Coordinamento
(Dr. Giancarlo Nanni)

